

# **TITOLO I**

## **ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL SERVIZIO**

### **ART. 1**

#### **SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE**

- a) Per lo svolgimento delle funzioni di Polizia Locale è organizzato, secondo il presente Regolamento, il Servizio di Polizia Locale del Comune di Bellusco (MI).
- b) Il presente Regolamento disciplina le materie di cui agli artt .4, 5 e 7 della Legge 7 Marzo 1986 n. 65 e della Legge Regionale 14 aprile 2003 n. 4.
- c) Ai sensi dell'art. 7 - comma 1 - Legge 65/86 è istituito il Servizio di Polizia Locale.

### **ART. 2**

#### **COLLOCAZIONE DEL SERVIZIO NELL 'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

- 1. Al Servizio di Polizia Locale sovrintende il Sindaco o un Assessore da lui delegato (ai sensi degli artt. 2 e 9 della Legge quadro 7 marzo 1986 n. 65 e dell'art. 9 della Legge Regionale 14 aprile 2003 n. 4).
- 2. Il Sindaco, o l'Assessore delegato, impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti.  
In tale ambito sarà possibile attingere alle varie risorse economiche, organizzative e strumentali che , oltre all'Ente la Regione e la Provincia destineranno agli Enti locali territoriali, tramite la realizzazione di progetti sicurezza o di altri accordi di collaborazione istituzionale.

### **ART. 3**

#### **FUNZIONI DEGLI APPARTENENTI AL SERVIZIO**

- 1. Gli appartenenti al servizio di Polizia Locale svolgono le funzioni previste da leggi, regolamenti, ordinanze e da altri provvedimenti amministrativi.
- 2. In particolare:
  - a) esplicano tutti i servizi di prevenzione a tutela dei cittadini e del territorio;
  - b) esplicano i servizi di Polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del codice della strada;
  - c) esercitano le funzioni indicate dalla Legge quadro 65/86 e dalla Legge Regionale 14 aprile 2003 n. 4;
  - d) concorrono al mantenimento dell'ordine pubblico;
  - e) effettuano servizi d'ordine e di rappresentanza in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni cittadine e all'occorrenza di scorta al gonfalone della Regione e del Comune;
  - f) svolgono tutti gli eventuali compiti di interesse generale che l'Amministrazione Comunale ritenga necessario attribuire, previo formale provvedimento autorizzativo nell'ambito dei compiti istituzionali;
  - g) collaborano inoltre con le Forze di polizia dello Stato e con gli Organismi della protezione civile, nell'ambito delle proprie attribuzioni e secondo le intese e le direttive del Sindaco;
  - h) assicurano, in caso di pubblica calamità, l'immediato intervento ed i collegamenti con gli altri Servizi di protezione civile.

Il Sindaco ed il Responsabile del Servizio, sentiti gli Organi statali e regionali cui è attribuita la competenza in materia di protezione civile, impartiscono, a tale scopo, specifici ordini che dovranno essere attuati dal personale dipendente.

Inoltre, sarà possibile richiedere, nelle forme previste, il servizio SMART istituito dalla Regione Lombardia, per usufruire della sofisticata tecnologia del monitoraggio aereo.

**ART. 4**  
**STRUTTURA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE**

Il Servizio di Polizia Locale è costituito da:

un Ufficio Amministrativo di direzione e di coordinamento dei servizi e da strutture tecnico-operative:

- a) un ufficio amministrativo di direzione e di coordinamento dei servizi (ufficio del Responsabile del Servizio);
- b) strutture tecniche operative (Istruttori e Agenti).

# **TITOLO II**

## **ORGANICO E FIGURE PROFESSIONALI**

### **ART. 5**

#### **ORGANICO DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE**

1. L'organico dell'ufficio, di cui alla Tabella annessa al Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, è determinato dall'Amministrazione Comunale in relazione agli obiettivi ed alle esigenze del Servizio.
2. Esso è soggetto a revisione periodica, in conformità ai criteri indicati dagli artt. 7 - comma 10 della Legge quadro del 7/03/1986, n° 65 e dalla Legge Regionale 14 aprile 2003 n. 4 e dalle norme del vigente Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo i parametri Regionali e delle leggi vigenti in materia.
3. Il Servizio di Polizia Locale non può costituire struttura intermedia di settore amministrativo più ampio e non può essere posto alle dipendenze del responsabile di diverso Settore amministrativo, così come previsto dall'art. 10 della Legge Regionale 14 aprile 2003 n. 4.
4. Il comando del Servizio è affidata a persona appartenente alla Polizia Locale.

### **ART. 6**

#### **RAPPORTO GERARCHICO**

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori e dalle autorità competenti, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.
2. Il superiore ha l'obbligo di dirigere l'operato del personale dipendente e di assicurare, con istruzioni specifiche, il buon andamento del servizio.
3. Spetta ad ogni superiore l'obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento di tutto il personale.

### **ART. 7**

#### **ATTRIBUZIONI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Al Responsabile del Servizio competono le funzioni derivanti dall'art. 107 del TUEL 267/2000, quelli attribuiti dallo Statuto Comunale e quelli previsti da altre leggi e regolamenti ed in particolare:

1. organizzare la struttura tecnico-operativa del Servizio nel rispetto delle direttive del Sindaco e la gestione amministrativa nel rispetto delle direttive del Direttore generale o, in sua assenza, del Segretario comunale;
2. assicurare, per quanto di competenza, l'osservanza delle direttive generali e dei programmi formulati dagli Organi istituzionali comunali e l'esecuzione degli atti degli Organi stessi;
3. elaborare, nelle materie di competenza, relazioni, pareri, proposte, atti di particolare rilevanza e schemi di provvedimenti;
4. emanare le direttive finalizzate alla corretta ed uniforme applicazione di leggi e regolamenti;
5. dirigere e coordinare i servizi di maggiore importanza e delicatezza;
6. curare la formazione professionale e l'addestramento degli appartenenti al servizio;

7. assicurare la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali disponibili;
8. disporre i servizi giornalieri del personale ai fini dello svolgimento dei compiti istituzionali;
9. emanare le disposizioni particolareggiate per l'espletamento dei servizi di istituto;
10. sorvegliare e controllare l'operato del personale dipendente;
11. curare il mantenimento dei rapporti con le Autorità in genere, nello spirito di fattiva collaborazione e del migliore andamento dei servizi in generale;
12. adottare le determinazioni e gli altri provvedimenti di competenza previsti dal regolamento comunale di organizzazione e dalle leggi;
13. relazionare personalmente al Sindaco ogni qualvolta ciò sia richiesto dalle esigenze di servizio;
14. autorizzare le domande di permesso, congedo e similari presentate dagli addetti al servizio, nonché proporre i turni del congedo ordinario;
15. controllare e trasmettere alla competente Autorità Giudiziaria le notizie di reato e gli altri atti di Polizia Giudiziaria.

Il Responsabile del Servizio è responsabile della buona conservazione dei materiali, degli automezzi e di ogni altro oggetto in dotazione all'ufficio, subordinatamente alle responsabilità specifiche dei singoli consegnatari.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si fa rinvio al regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Il Responsabile del Servizio della Polizia Locale é responsabile verso il Sindaco dell'andamento dell'unità organizzativa di appartenenza (previsto dal Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi), nonché dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Servizio, mirando sempre all'efficienza, all'efficacia e alla continuità operativa.

Inoltre, per l'organizzazione generale dei servizi in conformità alle funzioni d'istituto, al Responsabile del Servizio spetta di:

- emanare le direttive e vigilare sull'espletamento dei servizi conformemente alle finalità dell'Amministrazione;
- disporre, in applicazione del Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, l'assegnazione e la destinazione del personale secondo le specifiche necessità dei servizi e in conformità alle norme che disciplinano la materia concernente la mobilità del personale;
- coordinare i servizi della Polizia Locale con quelli delle altre forze di Polizia e della protezione civile, secondo le intese stabilite dall'Amministrazione Comunale;
- mantenere i rapporti con la Magistratura, le autorità di Pubblica Sicurezza e gli organismi del Comune o di altri Enti collegati al Servizio da necessità operative;
- rappresentare il Servizio di Polizia Locale nei rapporti interni ed esterni e in occasione di funzioni e manifestazioni pubbliche;
- rispondere al Sindaco dei risultati rispetto alle direttive ricevute;
- dare informazioni su innovazioni normative e altre disposizioni agli appartenenti al Servizio.

## **ART. 8**

### **SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

In caso di assenza temporanea, il Responsabile del Servizio è sostituito dal personale più alto in grado, o, in assenza, dal personale con maggiore anzianità di servizio nella Polizia Locale di Bellusco o da personale appositamente designato dal Responsabile del Servizio.

## **ART. 9**

### **COMPITI DEI SOTTUFFICIALI E DEGLI AGENTI ISTRUTTORI**

Il sottufficiale è addetto al coordinamento e al controllo, nell'esecuzione dei servizi interni ed esterni. Cura che i risultati corrispondano alle direttive ricevute e controlla il comportamento in servizio degli Agenti subordinati.

1. Il sottufficiale con qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria coadiuva il Responsabile del Servizio ed è responsabile della direzione della struttura a cui è assegnato, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo del personale dipendente.
2. I suoi compiti, nell'ambito della struttura operativa cui è assegnato, sono principalmente i seguenti:
  - a. emanare gli ordini di servizio e stabilire le modalità di esecuzione, in assenza del Responsabile del Servizio;
  - b. fornire istruzioni normative ed operative al personale subordinato;
  - c. curare la disciplina del personale, adottando gli opportuni provvedimenti per ottenere i risultati richiesti;
  - d. curare la formazione professionale e l'aggiornamento del personale dipendente;
  - e. curare la distribuzione dei servizi agli Agenti e Agenti istruttori, secondo le necessità ed in ottemperanza alle direttive impartite dal Responsabile del Servizio;
  - f. curare i rapporti ed il coordinamento degli interventi con gli altri Enti a livello di competenza territoriale ( Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza ecc...) in assenza del Responsabile del Servizio;
  - g. studiare i problemi della circolazione stradale nel territorio di competenza, sia globalmente che per singole strade ed incroci; analizzare ogni causa che turbi l'ordine e la sicurezza nei quartieri, avanzando proposte e suggerimenti utili a migliorare la situazione.

Gli Agenti Istruttori espletano ogni incarico loro affidato, nell'ambito dei compiti istituzionali, dai superiori cui rispondono direttamente, verificano che le attività svolte dagli Agenti corrispondano alle direttive ricevute e controllano il comportamento degli Agenti subordinati in servizio.

## **ART. 10**

### **COMPITI DEGLI AGENTI POLIZIA LOCALE**

1. Gli Agenti di Polizia Locale espletano tutte le mansioni inerenti alle funzioni di istituto.
2. Essi prestano il loro lavoro come appiedati o a bordo di veicoli, utilizzando gli strumenti e le apparecchiature tecniche di cui vengono muniti per l'esecuzione degli interventi.

## **ART. 11**

### **QUALIFICA DEGLI APPARTENENTI AL SERVIZIO POLIZIA LOCALE**

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, nei limiti delle proprie attribuzioni, a norma dell'art.5 della Legge quadro 65/86 e dell'art. 12 della Legge Regionale 14 aprile 2003 n. 4, esercitano anche:
  - a) funzioni di Polizia Giudiziaria, così come previsto dal Codice di Procedura Penale (gli Agenti di Polizia Locale rivestono a tal fine la qualifica di Agente di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 57 - comma 2; il Responsabile del Servizio e gli addetti al coordinamento e al controllo rivestono la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 57 – comma 3);
  - b) servizio di Polizia stradale, ai sensi dell'art.12 – comma 1 lettera e - del Testo Unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con Decreto legislativo 30 Aprile 1992 n 285 e art. 13 della legge regionale 14 aprile 2003 n.4;

- c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'art.3 della Legge 65/86 e dell'art. 14 della Legge Regionale 14 aprile 2003 n. 4.
2. La qualifica di Agente di pubblica sicurezza è conferita dal Prefetto, ai sensi del II° e III° comma dell'art.5 Legge 65/86 su richiesta degli appartenenti al Servizio della Polizia Locale, inoltrata tramite il Responsabile del Servizio e il Sindaco.
3. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale e gli addetti al coordinamento ed al controllo sono anche ufficiali della Polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del vigente codice della strada.
3. Tutti gli appartenenti al servizio di Polizia Locale sono pubblici ufficiali ai sensi dell'art. 357 del Codice Penale.

Il personale della Polizia Locale non può essere destinato a svolgere attività e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge rivestendo a tal fine, nell'ambito territoriale del Comune e nei limiti delle proprie attribuzioni, la qualità di:

- consulente attivo e costante dei cittadini e degli utenti della strada;
- referente leale e diligente della pubblica Amministrazione Locale cui appartiene.

# **TITOLO III**

## **ACCESSO AL SERVIZIO POLIZIA LOCALE E FORMAZIONE PROFESSIONALE**

### **ART. 12**

#### **MODALITÀ PARTICOLARI DI ACCESSO AL SERVIZIO**

- Oltre alle norme contrattuali previste dalla normativa di accesso vigenti per il pubblico impiego e dal regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, si applicano le seguenti modalità particolari per l'accesso all'organico del Servizio di Polizia Locale:
- possesso del titolo di studio per l'accesso alle posizioni organiche del Servizio di Polizia Locale conforme a quelli stabiliti negli accordi nazionali di lavoro per le corrispondenti categorie;
- possesso della patente di guida di categoria A e B, o superiore, e disponibilità alla guida dei veicoli in dotazione al Servizio;
- conseguimento della patente speciale di servizio, prevista dall'art. 139 del codice della strada, che abilita alla guida dei veicoli di proprietà del Comune, è vincolante per l'assunzione definitiva in ruolo;
- idoneità psicofisica all'espletamento delle mansioni da svolgere;
- possesso dei requisiti soggettivi necessari per l'attribuzione della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza.

### **ART. 13**

#### **FORMAZIONE DI BASE PER AGENTI ALLIEVI**

1. I vincitori di selezioni pubbliche per posti di Agente sono tenuti a frequentare, ai sensi dell'art. 40 della Legge Regionale 14 aprile 2003 n. 4, specifici corsi di formazione di base.
2. Il corso è completato successivamente da un periodo di addestramento nei servizi della Polizia Locale.
3. Durante il periodo di prova, e comunque sino all'espletamento del corso di formazione di base, il personale non può essere utilizzato in servizio esterno con funzioni di agente di pubblica sicurezza.

### **ART. 14**

#### **QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE PER IL PERSONALE**

1. I vincitori di selezioni pubbliche per posti di cui agli artt. 7 - 8 e 9 (Ufficiali e sottufficiali) sono tenuti, a norma degli artt. 40 e 41 della Legge Regionale 14 aprile 2003 n. 4 a frequentare specifici corsi di formazione e qualificazione professionale.
2. Durante il periodo di prova, e comunque sino all'espletamento del corso di formazione di base o di qualificazione per sottufficiali e ufficiali, il personale non può essere utilizzato in servizio esterno con funzioni di agente di pubblica sicurezza o ufficiale di polizia giudiziaria.

### **ART. 15**

#### **AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE**

1. L'aggiornamento professionale viene assicurato periodicamente all'interno del Servizio mediante lezioni specifiche e riunioni di addestramento, dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni

legislative, amministrative e tecniche nelle materie di lavoro di rilevante importanza ed anche in funzione di particolari strumenti tecnici in dotazione.

2. L'aggiornamento viene perseguito anche mediante l'organizzazione di seminari e di giornate di studio che vengono stabilite annualmente mediante piano di formazione professionale da parte dell'IREF o da altri istituti o aziende abilitate.
3. La formazione degli addetti alla Polizia Locale viene effettuata anche in conformità alla normativa che disciplina la materia concernente la formazione prevista nell'art.6 della Legge 65/86 e in particolare dagli artt. 40 e 41 della Legge Regionale 14 aprile 2003 n. 4.



# **TITOLO IV**

## **UNIFORME, ARMA E DOTAZIONE**

### **ART. 16**

#### **UNIFORME DEL SERVIZIO**

1. L'Amministrazione Comunale fornisce l'uniforme di servizio e quanto altro necessita, ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale 14 aprile 2003 n. 4, del Regolamento Regionale 8 agosto 2002 n. 7 così come modificato ed integrato dal Regolamento Regionale 16 luglio 2003 n. 13, agli appartenenti al Servizio di Polizia Locale.
2. Le caratteristiche delle uniformi sono rese conformi a quelle determinate dalla Regione Lombardia in attuazione all'art. 17 della L.R. 14 aprile 2003 n. 4 e dell'art. 6 della Legge quadro n. 65/86.
3. Le uniformi e le loro eventuali variazioni sono descritte, per ogni foggia e nei diversi capi, nella "Tabella vestiario" approvata con delibera della Giunta Comunale.
4. La Tabella determina le quantità e i periodi delle forniture, nonché le modalità con cui i capi delle uniformi e gli accessori devono essere indossati.
4. Per particolari servizi di rappresentanza e scorta al Gonfalone comunale, dovrà essere adottata l'uniforme di servizio d'onore e di rappresentanza.
5. È fatto divieto agli appartenenti al Servizio di apportare modifiche o visibili aggiunte all'uniforme assegnata.
6. L'appartenente alla Polizia Locale deve indossare l'uniforme con cura e decoro. Avrà, inoltre, cura della propria persona, evitando di incidere negativamente sul prestigio dell'Amministrazione Comunale rappresentata.
7. È vietato variare la foggia dell'uniforme e usare orecchini e monili vari, per motivi di sicurezza.
8. È fatto divieto di fumare durante i servizi esterni e all'interno degli uffici.

### **ART. 17**

#### **GRADI E DISTINTIVI**

1. I distintivi di grado, la placca di servizio e gli altri distintivi inerenti alle mansioni e alle categorie degli appartenenti al Servizio sono stabiliti, sia per la loro qualità sia per la rappresentazione sulle uniformi, in conformità alle determinazioni adottate dal Regolamento Regionale 14 marzo 2003 n. 3 - modificato dal Regolamento Regionale 13 luglio 2004 n. 2 - e dall'art. 6 Legge quadro 65/86.
2. Al personale della Polizia Locale è assegnata una "placca" di servizio, recante il numero di matricola e lo stemma del Comune da portare appuntata all'altezza del petto sulla parte sinistra dell'uniforme.
3. Sull'uniforme possono essere portate, dai singoli appartenenti al Servizio, le decorazioni al valore civile e militare, applicate secondo le consuete modalità d'uso e le onorificenze riconosciute dallo Stato italiano, dalla Regione Lombardia e dal Comune di Bellusco; ogni altro distintivo dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Giunta Comunale.

**ART. 18**  
**ARMA D'ORDINANZA E STRUMENTI DI TUTELA DELL'INCOLUMITA'**  
**PERSONALE**

1. Il Responsabile del Servizio Polizia Locale è dotato dell'arma di ordinanza, secondo quanto disposto dal regolamento speciale in attuazione del D.M.I. del 4/03/1987, n. 145;  
Gli ufficiali, i graduati e gli agenti appartenenti al Servizio di Polizia Locale possono essere dotati dell'arma di ordinanza, secondo quanto disposto dal Regolamento speciale in attuazione del D.M.I. del 4/03/1987, n. 145, previa autorizzazione del Sindaco sentito il Responsabile del Servizio.
2. L'arma, assegnata in via continuativa mediante Decreto del Sindaco da definire annualmente, deve essere portata indosso, secondo quanto stabilito nel Regolamento speciale di cui al primo comma. Essa può essere impiegata soltanto per la difesa personale degli operatori di Polizia Locale e solo nei casi in cui l'uso è legittimato dalla legge.
3. Gli operatori di Polizia Locale assegnatari di arma in via continuativa, vengono addestrati all'uso durante il corso iniziale di formazione professionale.
4. Gli assegnatari compiono, durante l'anno, un corso annuale e tutte le esercitazioni necessarie di tiro presso il poligono di tiro, ai sensi di legge.
5. L'arma deve essere sempre tenuta dall'assegnatario in ottimo stato di manutenzione; a tale fine saranno compiuti periodici controlli per verificarne la funzionalità.
6. Il Responsabile del Servizio esegue periodicamente controlli delle armi in dotazione per verificarne la funzionalità, riferendo puntualmente al Sindaco l'esito dei controlli stessi.
7. Su disposizione del Responsabile del Servizio, d'intesa con il Sindaco, possono essere dati in dotazione al personale della Polizia Locale, gli strumenti di tutela dell'incolumità personale previsti dall'art. 18 - 1 comma - della Legge Regionale 14 aprile 2003 n. 4 e dal regolamento regionale 13 luglio 2004 n. 3, nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 18 della Legge Regionale 14 aprile 2003 n. 4 e dalle altre normative vigenti in materia.

**ART. 19**  
**STRUMENTI E MEZZI IN DOTAZIONE**

1. Le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione al Servizio di Polizia Locale sono disciplinate dall'art. 16 della Legge Regionale 14 aprile 2003 n. 4, dal Regolamento Regionale 8 agosto 2002 n. 8 (modificato dal Regolamento Regionale 13 luglio 2004 n. 4), dal Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento Trasporti terrestri del 20 febbraio 2003 e dall'art. 6 – comma 5 - della Legge quadro n.65/86.
2. Gli strumenti e le apparecchiature tecniche vengono assegnati in dotazione al servizio; chi li ha in consegna o ne ha la responsabilità è tenuto ad usarli correttamente ai fini del servizio ed a conservarli in buono stato, segnalando ogni necessità di manutenzione.
3. La bandiera del Servizio di Polizia Locale ha gli stessi colori e le stesse caratteristiche di quella comunale, con la scritta Polizia Locale.
4. Il Comune, compatibilmente con gli stanziamenti all'uopo previsti nel Piano Esecutivo di Gestione, assicura la piena efficienza operativa dei mezzi e strumenti in carico alla Polizia Locale.

**ART. 20**  
**SERVIZIO IN UNIFORME ED ECCEZIONI**

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale prestano normalmente i servizi di istituto in uniforme.
2. L'attività di servizio può essere svolta in abito civile solo nei seguenti casi:
  - a) per i servizi la cui natura richiedono l'abito civile indicati ed autorizzati dal Responsabile del Servizio;
  - b) in momenti eccezionali, in cui l'uso della divisa può essere inopportuno, stabiliti di volta in volta.

volta dal Responsabile del Servizio;

c) quando la natura del servizio richiede di indossare abiti o fogge particolari.

## **ART. 21**

### **TESSERA DI SERVIZIO**

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale sono muniti di una tessera di servizio fornita dall'Amministrazione che certifica l'identità, il grado e la qualifica della persona nonché gli estremi del provvedimento dell'assegnazione dell'arma di cui all'art.6 - IV comma del D.M.L. 4 marzo 1987, n. 145.
2. La tessera deve essere conforme al modello previsto dall'art. 9 – allegato C - del Regolamento Regionale 14 marzo 2003 n. 3, approvato dalla Giunta Regionale.
3. Tutti gli appartenenti al Servizio devono portare sempre con sé la tessera di riconoscimento.
4. La tessera deve essere sempre mostrata a richiesta e, prima di qualificarsi, nei casi in cui il servizio viene prestato in abito civile.

# **TITOLO V**

## **SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE**

### **ART. 22**

#### **FINALITÀ GENERALI DEI SERVIZI**

1. Il servizio di Polizia Locale svolge le funzioni d'istituto di cui all'art.3 del presente regolamento al fine di perseguire, nelle materie di competenza, gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale e di contribuire ad un regolare e ordinato svolgimento della vita cittadina.
2. L'organizzazione dei servizi descritta nel presente titolo V e l'impiego del personale, secondo le modalità previste nel titolo VI successivo, sono impostati conformemente alle finalità sopra indicate e vengono svolti secondo le direttive impartite dal Sindaco per il perseguimento del pubblico benessere.
3. Ove si renda necessario l'impiego degli operatori della Polizia Locale in concorso con altri Enti locali, con le forze dell'ordine o della protezione civile, il Sindaco promuove le opportune intese ed impartisce le necessarie direttive organizzative al Responsabile del Servizio.
4. Le associazioni di volontariato possono collaborare, previa autorizzazione dell'Amministrazione, con il Servizio della Polizia Locale nelle attività di tutela ambientale protezione civile, sorveglianza aree scolastiche, parchi e giardini pubblici. Per le attività di volontariato si fa riferimento alle qualificazioni ed attribuzioni previste dalle vigenti disposizioni.
5. Sarà anche possibile, nei casi ritenuti opportuni, avvalersi della collaborazione delle guardie particolari giurate, con funzioni ausiliarie, al fine di assicurare alla Polizia Locale un'efficace forma di sostegno nell'attività di presidio del territorio, nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 34 della Legge Regionale 14 aprile 2003 n. 4.

### **ART. 23**

#### **SERVIZI STRADALI APPIEDATI**

1. Per il perseguimento delle finalità del precedente art. 3 sono previsti servizi appiedati nell'ambito delle attribuzioni proprie degli addetti.
2. Per quanto riguarda la disciplina della circolazione, i servizi si distinguono come segue:
  - a) regolazione manuale del traffico sugli incroci e sulle strade;
  - b) presidio agli impianti semaforici con interventi occasionali di regolazione manuale;
  - c) servizio misto tra l'incrocio (come ai due punti precedenti) e mobile nelle strade adiacenti entro un certo raggio;
  - d) servizio mobile lungo un itinerario;
  - e) servizi di ordine, di rappresentanza e di scorta, secondo le esigenze contingenti.

### **ART. 24**

#### **SERVIZI A BORDO DEI VEICOLI**

1. Il Responsabile del Servizio, anche ai fini di garantire il pronto intervento e la protezione civile,

può disporre di integrare i servizi appiedati con servizi su veicoli e impartisce le opportune direttive sulle finalità d'impiego.

2. Tutti gli addetti al servizio possono essere adibiti alla guida dei veicoli disponibili per l'espletamento di compiti d'istituto.
3. I veicoli contrassegnati con la scritta "Polizia Locale" e dotati di accessori supplementari di allarme (sirene e lampeggianti), devono essere condotti, esclusivamente, dal personale della Polizia Locale.
4. Coloro che hanno in consegna, come conducenti, un veicolo del servizio devono condurlo con perizia e accortezza, curandone la buona tenuta e segnalando ogni necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione.

#### **ART. 25**

### **COLLEGAMENTO DEI SERVIZI VIA RADIO**

1. I servizi esterni di norma devono essere collegati con apparecchio ricetrasmittente all'ufficio.
2. Gli Agenti muniti di radio devono mantenere costantemente acceso il collegamento con l'ufficio.
3. Essi devono dare la posizione richiesta e seguire le istruzioni provenienti dallo stesso. In assenza di comunicazioni seguono il programma di lavoro già stabilito.
4. Il personale in servizio esterno può essere dotato di telefono cellulare.

#### **ART. 26**

### **SERVIZI DI PRONTO INTERVENTO**

I servizi di pronto intervento hanno il compito di intervenire, in località indicate e secondo le istruzioni impartite, per tutte le necessità di pronto intervento inerenti alle funzioni d'istituto.

#### **ART. 27**

### **SERVIZI INTERNI**

1. Ai servizi interni è addetto personale amministrativo o avente qualifica funzionale di Agente di Polizia Giudiziaria e Pubblica Sicurezza o appartenente al servizio di Polizia Locale.
2. I servizi interni attengono ai compiti di istituto o a compiti burocratici di natura impiegatizia.

#### **ART. 28**

### **OBBLIGO D'INTERVENTO E DI RAPPORTO**

1. Restando fermo l'obbligo di espletamento delle mansioni derivanti dalla qualifica di Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria, gli appartenenti al Servizio hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle altre funzioni d'istituto.
2. L'intervento diviene prioritario o esclusivo nei punti indicati con ordine, anche verbale, del superiore gerarchico, ovvero stabiliti nell'ordine di servizio o nel programma di lavoro assegnato.
3. Nei casi in cui l'intervento del singolo non sia possibile o non possa avere effetti risolutivi, il dipendente deve richiedere l'intervento o l'ausilio di altri servizi, uffici o Enti competenti in materia.
4. In caso di incidente stradale o di qualunque altro genere di infortunio, l'intervento è obbligatorio in presenza di feriti. Per danni ai veicoli o alle cose, l'intervento è obbligatorio solo se richiesto dai soggetti coinvolti.
5. Nei casi in cui non sia possibile il proprio personale intervento, l'operatore della Polizia Locale deve richiedere l'intervento del competente servizio tramite il personale addetto all'ufficio.

6. Oltre ai casi in cui è prevista la stesura di verbali o di rapporti specifici, il dipendente deve redigere, sempre, un rapporto di servizio per gli interventi dovuti a fatti che lasciano conseguenze o per i quali è prevista la necessità o l'opportunità di una futura memoria.
7. Al fine di raccogliere i dati necessari per gli adempimenti di cui all'art.34, tutti gli Agenti e Istruttori in servizio, nell'ambito dell'orario di servizio compilano giornalmente un rapporto riassuntivo degli interventi effettuati.

## **ART. 29 ORDINE DI SERVIZIO**

1. il Responsabile del Servizio o chi lo sostituisce, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, ai sensi dell'art.2 della Legge 65/86, dispone gli ordini di servizio, di norma settimanali, indicando per ciascun dipendente: turno e orario, modalità di espletamento del servizio.
2. Questi possono contemplare disposizioni particolari e programmi di lavoro che possono essere assegnati accanto all'ordine oppure essere stesi su foglio a parte da consegnare al dipendente, ovvero, impartiti anche verbalmente.
3. Gli appartenenti al Servizio hanno l'obbligo di prendere visione dell'ordine di servizio e anche di conoscere tempestivamente le eventuali variazioni. Essi devono attenersi scrupolosamente alle modalità indicate ed alle istruzioni impartite sia in linea generale sia per il servizio specifico; devono attenersi scrupolosamente, anche quanto disposto con ordine di servizio verbale.
4. Il Responsabile del Servizio, o chi lo sostituisce, avrà cura di redigere e di esporre in apposita bacheca, settimanalmente, il “turno di servizio giornaliero” e “l’ordine di servizio” degli addetti indicando per ciascuno turno ed orario, posto di lavoro, modalità di espletamento del servizio.
5. Il turno di servizio e il relativo ordine di servizio di cui al precedente comma potranno essere disposti:
  - in via permanente, per i dipendenti addetti a servizi ripetitivi di carattere fisso;
  - in via straordinaria quando si tratti di servizi di particolare riservatezza e non prevedibili;
  - in caso di necessità, anche verbalmente.

Le schede con i turni di cui sopra dovranno essere conservate agli atti del Servizio di Polizia Locale.

## **ART. 30 SERVIZI DISTACCATI ALL'INTERNO DELL 'AMMINISTRAZIONE**

Il distacco temporaneo di appartenenti al Servizio Polizia Locale presso altri settori dell'Amministrazione Comunale, nell'ambito dei compiti di istituto, deve essere autorizzato singolarmente dal Sindaco e in conformità alle disposizioni che disciplinano la mobilità interna del personale, ferma restando la disciplina dell'organizzazione di appartenenza ai sensi dell'art. 4 -punto 2- della Legge 65/86 e dall'art.8 – comma 4 – della Legge Regionale 14 aprile 2003 n. 4.

## **ART 31 SERVIZI ESTERNI PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI**

1. L'ambito ordinario dell'attività è quello del territorio comunale dell'Ente di appartenenza o del territorio dell'Ente presso il quale il personale sia stato comandato.
2. Le operazioni esterne al territorio comunale, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio comunale, così come previsto dall'art. 4 della Legge Quadro 65/86.

3. Le attività esterne, per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rafforzare altri Corpi o Servizi in particolari occasioni stagionali od eccezionali, sono ammesse previo accordo tra le Amministrazioni comunali interessate o dietro autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza. Ai sensi dell'art.4 - comma 4 - della Legge quadro 7 marzo 1986, n. 65 e degli artt. 23 – 24 e 25 della Legge Regionale 14 aprile 2003 n. 4. Gli appartenenti al Servizio possono essere impiegati, singolarmente o riuniti in squadre operative, previa comunicazione al Prefetto ove richiesta dalle disposizioni richiamate. Detti servizi possono essere prestati solo previo parere favorevole del Responsabile del Servizio.
4. In casi di urgenza per motivi di soccorso a seguito di calamità e disastri, il distacco può essere deciso con determinazione del Sindaco. Al personale distaccato si applicano le disposizioni previste dal Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi per le missioni e trasferte dei dipendenti.
5. Il Responsabile del Servizio è autorizzato a gestire direttamente servizi stradali in collegamento con i Comuni confinanti o convenzionati, per necessità derivanti da situazioni della circolazione stradale e per manifestazioni o altre evenienze straordinarie dandone notizia al Sindaco.
6. Previa ponderata autorizzazione dell'Amministrazione Comunale potranno essere svolti servizi presso altre Amministrazioni o terzi richiedenti. I servizi verranno autorizzati, previo parere favorevole del Responsabile del Servizio, qualora non venga pregiudicata la funzionalità e l'efficienza del servizio reso nel Comune di appartenenza.
7. Le autorizzazioni a svolgere incarichi e attività esterne verranno rilasciate in conformità a quanto previsto dall'art. 1/60° comma della legge 662/96, nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.

## **ART. 32**

### **SERVIZI EFFETTUATI PER CONTO DI PRIVATI**

1. Il Responsabile del Servizio può essere autorizzato dal Sindaco o suo delegato a far effettuare servizi per conto e su richiesta di Enti privati o privati cittadini previa determinazione dei compensi da richiedere con atto dell'Amministrazione Comunale.
2. Tali servizi riguardano soltanto compiti uguali o analoghi a quelli derivanti dalle funzioni d'istituto del Servizio.
3. I compensi sono stabiliti dall'Amministrazione Comunale e sono incamerati dalla cassa comunale.
4. Al personale impiegato spetta il compenso per lavoro straordinario se dovuto.

## **ART. 33**

### **EFFICACIA DELLE ATTIVITA' SVOLTE DAL SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE**

Il Responsabile del Servizio è tenuto a informare periodicamente il Sindaco sui risultati ottenuti e sulla loro efficacia rispetto alle finalità generali indicate all'art. 22, così da individuare l'efficienza globale dei servizi finalizzata al raggiungimento degli obiettivi preposti.

# **TITOLO VI**

## **NORMATIVA SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI INTERNI**

### **ART. 34**

#### **ASSEGNAZIONE ED IMPIEGO DEL PERSONALE**

1. Il personale viene assegnato ai diversi tipi di servizi con provvedimento del Responsabile del Servizio, secondo le direttive generali del Sindaco, in conformità alle disposizioni che disciplinano la materia attinente la mobilità del personale e l'organizzazione del lavoro.

### **ART. 35**

#### **GUIDA DEI VEICOLI ED USO DI STRUMENTI**

1. Per i servizi di cui all'art. 24, il Responsabile del Servizio affida agli appartenenti al Servizio muniti della patente di categoria richiesta, la guida dei veicoli in dotazione al Servizio Polizia Locale. L'incarico di autista non può essere rifiutato senza grave e giustificato motivo.
2. Tutto il personale è tenuto ad apprendere l'uso degli strumenti e delle apparecchiature tecniche date in consegna per le necessità dei servizi, secondo le direttive del Responsabile del Servizio.

### **ART. 36**

#### **PRESTAZIONI STRAORDINARIE**

1. Nel rispetto della normativa vigente le prestazioni in ore straordinarie sono effettuate su richiesta del Responsabile del Servizio, nei casi stabiliti dall'Amministrazione, per necessità dei servizi o degli uffici inerenti ai compiti istituzionali del Servizio.

### **ART. 37**

#### **PROLUNGAMENTO DEL SERVIZIO**

1. Il prolungamento del servizio è obbligatorio, per tutto il periodo di tempo necessario:
  - a) al fine di portare a compimento un'operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;
  - b) in situazioni di emergenza anche in assenza di ordine superiore;
  - c) in attesa dell'arrivo in servizio dell'appartenente al Servizio Polizia Locale del turno successivo, quando è previsto dall'ordine di servizio.

### **ART. 38**

#### **MOBILITAZIONE DEI SERVIZI**

1. Quando si verificano situazioni locali o nazionali di straordinaria emergenza, dichiarate come tali dall'Amministrazione interessata, tutti gli appartenenti al Servizio Polizia Locale possono essere mobilitati in continuità a disposizione del Servizio, fornendo ove occorra la reperibilità nelle ore libere.
2. Il Responsabile del Servizio può sospendere le ferie e i permessi ordinari per tutti gli appartenenti al Servizio Polizia Locale, al fine di poter disporre dell'intera forza necessaria.



**ART. 39**  
**REPERIBILITA' DEGLI APPARTENENTI AL SERVIZIO POLIZIA LOCALE**

Oltre ai casi di straordinaria emergenza di cui all'articolo precedente, il Sindaco, su proposta del Responsabile del Servizio, può disporre turni di reperibilità per gli appartenenti al Servizio Polizia Locale in relazione a determinati servizi di istituto cui essi sono addetti, in conformità alle disposizioni che disciplinano tale istituto come previsto dal vigente C.C.N.L. del comparto.

# **TITOLO VII**

## **NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO**

### **ART. 40**

#### **COMPITI E DOVERI DEL PERSONALE DIPENDENTE**

1. Gli appartenenti al Servizio Polizia Locale osservano le disposizioni del presente Regolamento come normativa specifica, nonché le disposizioni contenute nel Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, svolgendo i propri compiti nello spirito e nelle finalità dei servizi indicati nell'art.22.
2. Fermi restando gli obblighi derivanti dall'art. 55 del Codice di Procedura Penale per la qualifica di Polizia Giudiziaria, gli appartenenti al Servizio Polizia Locale devono considerarsi sempre disponibili per il servizio, particolarmente nelle situazioni di emergenza di cui all'art. 37.
3. Gli addetti al servizio di Polizia Locale, oltre a rispettare i doveri tipici del pubblico dipendente nell'ambito del territorio comunale, provvedono, nelle modalità di principio previste dall'art. 1, a:
  - vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dagli organi preposti, con particolare riguardo alle norme concernenti la polizia urbana e rurale, la circolazione stradale, l'edilizia, l'urbanistica, la tutela ambientale, il commercio, i pubblici esercizi, la vigilanza igienica e sanitaria;
  - svolgere i compiti di Polizia Giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, nell'ambito delle proprie attribuzioni, nei limiti e nelle forme di legge;
  - prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, d'intesa con le autorità competenti;
  - assolvere a compiti d'informazione, di raccolta di notizie di accertamento, di rilevazione e ad altri compiti previsti da leggi o regolamenti o richiesti dalle competenti autorità;
  - prestare servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali dell'ente di appartenenza;
  - svolgere gli altri compiti ad essa demandati dalle legge e dai regolamenti ed, in particolare, adempiere alle funzioni di polizia amministrativa di cui al D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;
  - esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano rigorosamente osservate le disposizioni di legge, dei regolamenti e delle ordinanze sindacali e dirigenziali;
  - sorvegliare il patrimonio comunale per garantire la buona conservazione e reprimere ogni illecito uso;
  - vigilare sul buon funzionamento di tutti i pubblici servizi nelle vie e piazze del Comune e sulle aree decentrate del territorio civico;
  - disimpegnare i servizi d'onore in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni, di cerimonie ed in ogni altra particolare circostanza e fornire la scorta d'onore al gonfalone del Comune;
  - redigere, su apposito modulo, il rapporto di servizio giornaliero nel quale andranno indicate l'attività svolta, gli eventuali disservizi riscontrati e ogni altra segnalazione diretta ad eliminare disfunzioni dei servizi pubblici;
  - accertare e contestare le contravvenzioni nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti;

- nel contestare le violazioni, fare riferimento alle norme violate nel rispetto delle regole di cortesia nei confronti dell'utente;
- prestare soccorso ed assistenza ai cittadini, accorrendo prontamente ovunque si renda necessario l'intervento della Polizia Locale;
- essere cordiali e gentili con coloro che chiedono notizie, indicazioni ed assistenza;
- in presenza di risse o litigi in luoghi pubblici o aperti al pubblico, intervenire prontamente dividendo i contendenti e richiedendo, se necessario, l'intervento delle altre forze di polizia;
- intervenire contro chiunque eserciti l'esercizio abusivo di mestieri girovaghi;
- depositare gli oggetti smarriti o abbandonati, rinvenuti o ricevuti in consegna, al proprio ufficio facendo rapporto al Responsabile del Servizio;
- vigilare sull'attività urbanistica-edilizia nel territorio comunale per assicurare la rispondenza alle norme di legge e di regolamenti, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nella concessione o nell'autorizzazione, ottemperando a quanto previsto dal Testo Unico dell'edilizia;
- disimpegnare tutti gli altri servizi rientranti nelle proprie funzioni e competenze e svolti nell'interesse del Comune;
- quali agenti di Polizia Giudiziaria prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, assicurarne le prove, ricercare i colpevoli e raccogliere quanto altro possa servire all'applicazione della legge penale;
- vigilare sull'esatta osservanza delle norme in materia di commercio, pubblici esercizi, pubblica sicurezza, servizi metrici, polizia amministrativa, annonaria. In occasione di fiere e mercati vigilare in modo particolare affinché:
  - a) le occupazioni suolo pubblico avvengano secondo le modalità e le norme dettate dall'Amministrazione comunale;
  - b) siano prevenuti risse, furti, borseggi e schiamazzi;
  - c) non si esercitino giochi d'azzardo, intervenendo nei modi di legge contro i trasgressori;
  - d) sia assicurato il libero svolgimento dell'attività fieristica e dei mercati;
- impedire l'abusiva affissione murale, nonché la lacerazione o deturpazione dei manifesti la cui affissione sia stata regolarmente autorizzata.

Gli appartenenti alla Polizia locale devono ricorrere alla forza solo quando sia assolutamente indispensabile per fare osservare le leggi, per mantenere l'ordine pubblico o per difendere se stessi e gli altri da violenze o da sopraffazioni.

**L'uso delle armi è consentito solo nei casi previsti dalla legge.**

## **ART. 41**

### **CURA DELL'UNIFORME E DELLA PERSONA**

1. Gli appartenenti al Servizio Polizia Locale prestano servizio in uniforme, salvo le eccezioni indicate all'art.20.
2. I capi dell'uniforme vanno indossati secondo le modalità indicate nella "Tabella vestiario", approvata con delibera della Giunta Municipale.
3. Quando è in uniforme, l'appartenente al Servizio Polizia Locale deve avere particolare cura dell'aspetto esteriore e della propria persona.
4. E' escluso l'uso di ogni tipo di monile che alteri l'uniforme.

**ART. 42**  
**ORARIO E POSTO DI SERVIZIO**

1. Gli appartenenti alla Polizia Locale in servizio esterno devono presentarsi in divisa all'ora e sul posto fissati dall'ordine di servizio.
2. Nei servizi a carattere continuativo, con cambio sul posto, colui che smonta deve attendere l'arrivo di colui che deve sostituirlo. In caso di mancato arrivo del sostituto, lo smontante deve avvisare prontamente il Responsabile del Servizio, dal quale deve ricevere consenso per abbandonare il posto.
3. Tutti gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale sono tenuti, per particolari esigenze di servizio o eventi straordinari, a prestare la propria opera prolungando anche l'orario stabilito o il turno prefissato.

**ART. 43**  
**RAPPORTI TRA IL PERSONALE**

I rapporti gerarchici e funzionali fra gli appartenenti al Servizio Polizia Locale vanno improntati reciprocamente con rispetto e cortesia, nello scopo di conseguire il massimo livello di collaborazione nei diversi gradi di responsabilità; devono comportarsi con la massima lealtà nei confronti dei superiori, colleghi e subalterni, evitando di diminuire o menomare, in qualunque modo, la loro autorità ed il loro prestigio di essi.

**ART. 44**  
**COMPORTAMENTO IN PUBBLICO**

1. Durante i servizi svolti in luogo pubblico, l'appartenente al Servizio Polizia Locale deve mantenere un contegno corretto e un comportamento irreprensibile, operando con senso di responsabilità, in modo da riscuotere sempre la stima, il rispetto e la fiducia della collettività.
2. Egli deve corrispondere alle richieste dei cittadini, intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di opportunità ed equità.
3. Deve sempre salutare la persona che lo interpella o a cui si rivolge.
4. L'appartenente al Servizio Polizia Locale deve fornire il proprio nome quando richiesto e, per gli Agenti di Polizia Locale, il numero di matricola. Quando opera in abito civile, deve prima qualificarsi esibendo la tessera di servizio.
5. Durante il servizio deve assumere un contegno consono alla propria funzione. Non deve chiacchierare inutilmente con i colleghi od altre persone, né intrattenersi in futili occupazioni o, comunque, non inerenti ai compiti d'istituto.

**ART. 45**  
**SALUTO**

1. Il saluto reciproco tra gli appartenenti al Servizio Polizia Locale, verso i cittadini, le istituzioni e le Autorità che rappresentano, è un dovere per gli appartenenti al Servizio Polizia Locale.
2. Il saluto si effettua portando la mano alla visiera, secondo le forme in uso nelle altre forze armate e corpi di polizia.
3. Si ha la dispensa del saluto nei seguenti casi:
  - per coloro che stanno effettuando la regolazione manuale del traffico;
  - per i motociclisti in marcia e per coloro che sono a bordo di autoveicoli;
  - per il personale inquadrato in drappello di scorta al gonfalone civico o alla bandiera nazionale.

# **TITOLO VIII**

## **DISCIPLINA, RICONOSCIMENTI E PREVIDENZE**

### **ART. 46**

#### **SANZIONI DISCIPLINARI**

1. La responsabilità amministrativa degli appartenenti al Servizio di Polizia Locale è regolata dalla normativa prevista dal Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune e dalla normativa contrattuale.

### **ART. 47**

#### **CASI DI ASSENZA DAL SERVIZIO**

1. L'obbligo di comunicazione delle assenze, di cui al Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune, viene assolto mediante avviso verbale all'ufficio di Polizia Locale.
2. Tale avviso deve pervenire, anche per giustificato ritardo all'inizio del turno, mediante comunicazione telefonica o altro mezzo idoneo, prima dell'ora di inizio del servizio, in modo da permettere l'eventuale pronta sostituzione sul posto di lavoro.

### **ART. 48**

#### **ACCERTAMENTI SANITARI**

1. In casi di temporanea inabilità fisica parziale per motivi di salute, gli appartenenti al Servizio possono essere esclusi, per il periodo di tempo necessario al recupero dell'efficienza, da determinati servizi, a seguito di certificazione medica motivata dell'ASL.
2. In casi di infermità fisica irreversibile o permanente che rende inabili ai servizi esterni, gli appartenenti al Servizio Polizia Locale vengono impiegati nei servizi interni o d'ufficio compatibili con il loro stato, quando l'infermità è dovuta a cause dipendenti dall'attività di servizio già svolta nel Servizio Polizia Locale.
3. Per le infermità di cui al comma precedente dipendenti da altre cause, la Giunta Comunale stabilisce i criteri per l'applicazione della mobilità orizzontale in altri Settori del Comune così come previsto dal Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune.

### **ART. 49**

#### **SEGNALAZIONI PARTICOLARI PER GLI APPARTENENTI AL SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE**

1. Il Responsabile del Servizio segnala al Sindaco i dipendenti che si sono distinti per aver dimostrato una spiccata qualità professionale, spirito di iniziativa e notevoli capacità professionali con risultati di eccezionale rilevanza.
2. Per i riconoscimenti e le onorificenze si fa rinvio alla deliberazione della Giunta Regionale n.VII/2395 dell'1/12/2000 recepita con delibera della Giunta Comunale n. 29 del 20/02/2001.

**ART. 50**  
**TRATTAMENTO ECONOMICO**

In applicazione alle disposizioni vigenti, l'Amministrazione Comunale corrisponde al personale l'indennità in base alle norme contrattuali vigenti in materia.

# **TITOLO IX**

## **NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **ART. 51**

#### **RINVIO AL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DEL COMUNE**

1. Per quanto non è previsto nel presente Regolamento, agli appartenenti al Servizio Polizia Locale si applica la normativa contenuta nel Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune, la Legge quadro 27 febbraio 1986 n. 65; la Legge Regionale 14 aprile 2003 n. 4; il D.M. n. 145 del 4 marzo 1987.

### **ART. 52**

#### **RINVIO A DISPOSIZIONI GENERALI**

La normativa definita nel presente Regolamento, quando disciplina materie rinviate alla contrattazione decentrata dell'accordo nazionale di comparto, dovrà essere attuata nel rispetto del sistema di relazioni sindacali previsto dal C.C.N.L. vigente.

### **ART. 53**

#### **COMUNICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 della Legge 65/86 il presente regolamento, divenuto esecutivo, verrà trasmesso all'Assessorato agli enti locali della Regione Lombardia.

### **ART. 54**

#### **ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entrerà in vigore ai sensi del vigente Statuto Comunale.